



# COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Estremi Spedizione al CO.RE.CO

## CONSIGLIO COMUNALE

Prot. N. 19760

Data 16 OTT. 1995

Allegati N. ....

DELIBERAZIONE N. 94

Data 28/9/95

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

L'anno millenovecento NOVANTACINQUE, il giorno VENTOTTO  
del mese di SETTEMBRE alle ore 19,25 nella solita sala delle  
adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA  
e in I^ seduta

previo un primo appello alle ore 18,00 con la presenza di n.6 Consiglier

Risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI              | Pres. | Ass. | CONSIGLIERI             | Pres. | Ass. |
|--------------------------|-------|------|-------------------------|-------|------|
| 1) SCOLLO ANTONINO       | si    | -    | 16) CERAMICA ANGELO     | -     | si   |
| 2) COCO FRANCESCO        | si    | -    | 17) NOCITO FRANCESCO    | -     | si   |
| 3) GIGLIUTO SEBASTIANO   | si    | -    | 18) ANNINO ANGELO       | si    | -    |
| 4) IAPICHINO BIAGIO      | si    | -    | 19) SAVASTA FRANCESCO   | si    | -    |
| 5) SORBELLO GIUSEPPE     | si    | -    | 20) LANTERI SEBASTIANO  | si    | -    |
| 6) CANNATA GIUSEPPE      | si    | -    | 21) MAGNANO GIUSEPPE    | si    | -    |
| 7) COCO VINCENZO         | -     | si   | 22) MARINO GUIDO        | si    | -    |
| 8) CASTRO GIUSEPPE       | si    | -    | 23) CASTRO NATALE C.    | -     | si   |
| 9) MONARCA GIUSEPPE      | si    | -    | 24) TORINI VINCENZO     | -     | si   |
| 10) MIDOLO SALVATORE     | -     | si   | 25) PITRUZZELLO GAETANO | si    | -    |
| 11) MAGNANO ANGELO       | si    | -    | 26) MICCIULLA ANTONIO   | si    | -    |
| 12) BRANCIFORTE GIOVANNI | si    | -    | 27) RUFFINO SEBASTIANO  | si    | -    |
| 13) VECCHIO SEBASTIANO   | si    | -    | 28) LAPPOSTATO ERNESTO  | -     | si   |
| 14) LAMIA MICHELE        | si    | -    | 29) PITRUZZELLO PIETRO  | si    | -    |
| 15) GERVASI PAOLO        | -     | si   | 30) PECORA VINCENZO     | si    | -    |

Assegnati N. 30

In carica N. 30

Presenti N. 22

Assenti N. 8

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig.

Assiste il Segretario

SORBELLO GEOM. GIUSEPPE = PRESIDENTE  
DOTT. E. TRINGALI

la seduta è pubblica.

Si passa a trattare l'argomento iscritto al n. 11 dell'ordine del giorno.

**ESCE E RIENTRA SUBITO DOPO CANNATA.**

**MICCIULLA** rileva che non ha preso visione del regolamento.

**SORBELLO** precisa che è stato messo a disposizione dei Consiglieri al momento della convocazione e che si tratta di regolamento che va approvato entro il 30 c.m.

**GIGLIUTO** propone lo stralcio per potere apportare delle modifiche.

**PITRUZZELLO GAETANO** ritiene di approvarlo, tanto più che ci sono delle scadenze, e, successivamente, modificarlo:

**IAPICHINO** dichiara che è dello stesso avviso di Micciulla e che è, comunque, propenso a presentare degli emendamenti, ritenendo di meglio regolamentare il caso in cui il servizio venga dato in concessione.

**GIGLIUTO** ritira la sua precedente proposta.

**ANNINO** raccomanda al Consiglio, per quanto possibile, di approvare, sia per il suolo pubblico che per le affissioni, le tariffe minime nei confronti dell'Associazionismo, del volontariato, manifestazioni culturali e, comunque, per le associazioni senza scopo di lucro.

**SORBELLO** puntualizza che si potrà, per l'occupazione di suolo pubblico, prevedere il prossimo anno la franchigia per le Associazioni Religiose, di volontariato etc. se non viene a diminuire l'entrata dell'anno precedente, altrimenti bisogna fare pagare almeno il 20%.

**IAPICHINO** dichiara che, essendoci delle scadenze, non presenta il suo emendamento, nell'intesa che verranno successivamente le modifiche necessarie.

**IL PRESIDENTE**, quindi, dandone per letti gli articoli, propone l'approvazione globale del Regolamento in oggetto.

E pertanto,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, in linea tecnica, contabile e di legittimità, come da allegato prospetto;

SENTITA la proposta della Presidenza;

CON VOTI favorevoli n.22, e n.1 contrario (Micciulla), su n.23 presenti (sono entrati Coco Vincenzo-Ceramica ed uscito Lamia), palesemente espressi, essendo scrutatori Pecora - Coco Vincezo - Coco Francesco;

#### **D E L I B E R A**

DI APPROVARE l'allegato Regolamento, relativo all'oggetto, composto da n.46 articoli.





# COMUNE DI MELILLI

## PROVINCIA DI SIRACUSA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ  
E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

UFFICIO PROPONENTE TRIBUTI

STRUTTURA IV

Ai sensi dell'Art. 1, comma 1, lett i) della L.R. 11/12/91 n. 48, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata i sottoscritti esprimono il parere come segue:

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: favorevole

Data 20/09/95

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE  
DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: favorevole

Data 21/09/95

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere: favorevole

Data 21-9-95

IL RESPONSABILE

COMUNE DI MELILLI  
(PROVINCIA DI SIRACUSA)

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLA  
PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI  
E PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'  
E DEL DIRITTO  
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507



TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'  
E DELLE AFFISSIONI

## DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I

#### Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterne e delle pubbliche affissioni.

2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

#### Art. 2

Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:

a) dal capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

b) dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;

c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

d) dall'art. 14 della legge 29 giugno 1993, n. 1497;

e) dall'art. 22 della legge 1 giugno 1979, n. 1089;

f) dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;

g) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per

l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme

di pubblicità esterne.

#### Art. 3

Gestione del servizio

1. La gestione del servizio, potrà essere effettuata:

a) in forma diretta;

b) in concessione.

2. La scelta della forma per la gestione del servizio e di competenza

del Consiglio comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo

economico e funzionale, può affidare il servizio ad aziende speciali comuni

o consorzi di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142,

ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art.

del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà

essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento

delle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.



Art. 4

Funzionario responsabile

1. Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispo-

2. Il funzionario è individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su proposta del responsabile di settore.

3. Il Comune provvede a comunicare al Ministro delle Finanze-Direzione Centrale per la Fiscalità Locale-entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

Art. 5

Entrata in vigore del regolamento-disciplina transitoria

1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:

- dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

- dall'art. 23 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del

D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;

- dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

L'attuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.



CAPO II

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 6

Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicit , e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorit  competenti.
2. In conformita' a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, e' vietato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicit  sui beni demaniali, ferroviari affidati alle ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicit  sia sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonch  sui veicoli di propriet  privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformita' a quanto previsto dall'art. 42.
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993, indicate nell'art. 42 del presente regolamento, con data della loro natura.

Art. 7

Oggetti di installazione ed effettuazione di pubblicit 

1. Nell'ambito ed in prossimit  dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non puo' essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su stamamenti, fontane monumentali, mura e porte delle citt , e sugli altri monumenti, di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta della zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali, chiese, e nelle loro immediate adiacenze, e' vietato collocare cartelli, altri mezzi di pubblicit . Puo' essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche e stesati e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle localit  di cui al primo comma sul percorso di immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma puo' essere autorizzata l'installazione con idonee modalit  d'inserimento ambientale, dei segnali di localit one, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del Decreto emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui i veicoli si applicano i di-



vietti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.

5. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previsti dagli strumenti urbanistici e perimetrazioni vigenti. In mancanza di tali delimitazioni e ricorrendo le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il Consiglio comunale, entro sei mesi dalla adozione del presente regolamento può approvare, per i fini suddetti, la reattiva perimetrazione.

6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adatti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità.

7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 6.

Art. 8

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od i vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2. All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, dell'att. dal piano topografico dell'ultimo censimento:

si osservano le disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 7 per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";

l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal quarto comma dell'art. 14 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 11 del presente regolamento. Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;

La dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 6; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 20;

Le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.



Art. 9

Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:  
pubblicità ordinaria;  
pubblicità effettuata con veicoli;  
pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;  
pubblicità varia.

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, bandiere, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, bandiere, standardi e altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "mezzi pubblicitari orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinate dall'art. 48 del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".

E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:  
pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, motoscafi e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità con veicoli";

pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto suo, compresi i veicoli circolanti nei parcheggi, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".  
Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o a microprocessore programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua emissione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel comma II.

5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6. La pubblicità varia comprende:

pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscione";

pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";

pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni";



con palloni frenati".  
a pubblica, effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di ma-  
ttestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolan-  
ti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definiti di seguito "pubblicità  
in forma ambulante".  
a pubblica, effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, de-  
finita "pubblicità fonica".

#### Art. 10

Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere  
caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte  
all'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto  
stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.  
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti  
nei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è con-  
stituita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50  
del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

3. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi a-  
lle caratteristiche di cui al quanto comma del precedente art. 9 all'in-  
terno dei centri abitati e soggetta ad autorizzazione del Comune che viene  
tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente  
regolamento. Per la installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri  
abitati si osserva la procedura prevista dal quinto comma dell'art. 7.  
4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in  
risposta degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle  
strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo infio-  
re sia, in ogni suo punto, ad una quota non minore di m. 2 dal piano  
cassero agli edifici e superiore a m. 1,5 dalla quota di calpestio dei mar-  
ciapiedi e delle strade.

#### Art. 11

Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla instal-  
lazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sul-  
le aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili e sog-  
gette ad autorizzazione stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992,  
e ad essere effettuate dal Comune al quale deve essere presentata la domanda  
a documentazione prevista dal successivo terzo comma.  
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla instal-  
lazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abi-  
tati di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico del  
proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in con-  
formità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.  
3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la  
domanda presso l'ufficio comunale, in originale e in copia, allegando:  
a) auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  
la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed  
i suoi sostegni sono collocati, realizzati e posti in opera in modo da ga-  
rantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela



della circolazione di veicoli e persone, con assunzioni di ogni conseguente responsabilità;

1) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato; una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;

2) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non e' comunale;

Per l'installazione di piu' mezzi pubblicitari e presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per pezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, e' allegata una sola copia dello stesso.

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

1) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;

2) del funzionario responsabile del procedimento;

3) della ubicazione del suo ufficio e del numero di telefono e di fax;

4) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sara' emesso il provvedimento.

4. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unita' organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, puo' procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini della applicazione dell'imposta sulla pubblicita'.

5. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 7. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine e' stabilito in sessanta giorni.

6. Il comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, comma 9, 10, del D.P.R. 19 dicembre 1992, n. 495.

## Art. 12

### Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

verificare periodicamente il buono stato di conservazione del cartello e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.

3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali relativi ai piani statali nonche' di striscioni e standard, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto successive conclusioni della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono



stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle  
erfici statali.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in  
l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito  
verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

Art. 12 bis

Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune.

caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinati dal Comune prima della  
lenza dell'autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso del  
giusta di imposta corrispondente al periodo del mancato godimento, escluso  
altro rimborso, compenso o indennità.  
al caso, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro e  
oltre gg. 15 dalla data di anticipata scadenza dell'autorizzazione stessa.  
rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.  
ora l'interessato non ottempererà all'ordine di rimozione, l'impianto verrà  
siderato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di  
all'art. 42 del presente regolamento.

Art. 12 ter

- Norme Transitorie -

zzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere alla  
ata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni  
o stesso dovranno essere adeguati sulla base di detta normativa entro tre  
dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizza-  
e.  
zzi pubblicitari che non possono trovare più collocazione negli spazi a  
tempo assegnati dovranno essere rimossi e potranno essere ricollocati in  
l' spazio solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa  
zione, fermo restando la durata e gli importi già corrisposti per l'auto-  
zione originaria.



CAPO III

IL PIANO GENERALE

DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 13

Criteri generali

1. La pubblicità, esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità, esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 9, commi 2, 4 e 6 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione del territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 15.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla giunta comunale.
4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione la parte del gruppo di lavoro è responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.
5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.
6. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato in tutto o in parte in base a:
  - a) variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, fatto delle variazioni dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione dei provvedimenti;
  - b) l'espansione del territorio comunale;
  - c) l'evoluzione delle tecnologie di pubblicità.
7. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità, esterna ed interna, e le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
8. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 9 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso articolo.



Per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per  
gli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamen  
to della procedura stabilita dalla norma suddetta.

3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati,  
lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabi  
lito dal primo comma dell'art. 8, individua le località e le posizioni nelle  
quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura  
della situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari con  
dizioni od limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazio  
ne dei mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali,  
statali o in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla-osta tecnico  
dell'ente proprietario.

5. Le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, con  
cesso dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di  
mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di  
quelle massime stabilite dall'art. 8. Per quanto possibile individua le zone  
utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;

6. Le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'instal  
lazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli  
stessi consentite;

7. Le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed al  
tri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti  
da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devo  
no essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono  
situati.

5. Il piano comprende:

a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree  
attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune,  
pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'instal  
lazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata at  
traverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno  
e dall'esterno;

b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o  
di gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di  
cui alla precedente lettera a);

c) i criteri per la locazione e le modalità tecniche per la collocazione, in  
condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, standardi,  
fastoni di bandierini e simili.

6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di im  
plant e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su per  
tenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni dema  
niali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'ap  
plicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per  
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso  
di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla giunta  
comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 4 del D.Lgs. 15  
Novembre 1993, n. 507.



Art. 15

Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari e' costituita

dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

2. In conformita' a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 5 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 di-  
cembre 1993, perultimo anno precedente quello in corso, era costituita da  
12.234 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche af-  
fissioni e' stabilita come appresso:

Affissioni istituzionali:

trattasi di manifesti di interesse generale e/o obbligatori per legge.

Tipologia: tabelle murali formato cm. 70/100 ovvero 100/140.

quantita': numero dei fogli =  $mq. 12 \times N. abitanti 1000 = mq. 144 = (previsione)$

Integrazione ed incremento futuro

$mq. 56$

Somma in totale

$mq. 200 = (previsione)$

massima

Affissioni ordinarie o commerciali:

trattasi di manifesti aventi contenuto economico o commerciale reclaman-

ti merci, prodotti e/o servizi offerti nell'esercizio di attivita' commer-

ciali e/o comunque idonee a produrre reddito.

Tipologia: tabelle murali, standardi murali o bifacciali formato cm. 100/140

quantita': una superficie pari a quella massima prevista per i manifesti

istituzionali di cui al precedente punto a "

Impianti da concedere a terzi per affissioni dirette.

Il Comune si riserva di concedere, di volta in volta autorizzazioni alla

esposizione di nuovi impianti a richiesta di parte a condizione che la lo-

calizzazione degli impianti stessi e le posizioni richieste siano, ad in-

dicacabile giudizio dell'apposita Commissione Comunale, ritenuti idonei

e gli impianti compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico.

3. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

vetrine per le esposizioni di manifesti;

standardi porta manifesti;

tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in

materiali idonei per l'affissione di manifesti;

superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recin-

sione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servi-

zio;

da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio pro-

teggenti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;

da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto

dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.



4. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione, ciascun impianto reca, in alto o sul festro una targhetta con l'indicazione "Comune di Melilli - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
5. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali e' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 7 del presente regolamento.
6. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade e' soggetta alle disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento e, in genere, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
7. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
  - a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
  - b) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
  - c) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
  - d) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
8. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni e' corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero di affissione, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
9. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma puo' essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenze eccedenti od insufficienze di spazi o una o piu' categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici.
10. Il Comune ha facolta' di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risultati necessari per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune o utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi sono accecati di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto di comproprio per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.



TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
SULLA PUBBLICITA',  
DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO  
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI



DISCIPLINA GENERALE

CAPO I

Art. 16

Applicazione dell'imposta e del diritto

1. In conformità alle disposizioni del capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 17

Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 1993, per regolamento, che dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. risulta costituita da 07.12234 abitanti, il Comune è classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe IV.

2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne decide atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Art. 18

La deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.

2. Per la prima applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, le tariffe per l'anno 1994 sono state deliberate entro il 28 febbraio 1994.

3. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.



CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA

Art. 19

Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicita' la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubblicita' - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tutti i luoghi.

2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si puo' accedere senza necessita' di particolari autorizzazioni.

3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;

b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicitario;

c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attivita'.

Art. 20

Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicita' in via principale, e' colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario e' diffuso.

2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.

3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma e' tenuto al pagamento dell'imposta ed al connesso pagamento dell'imposta sulle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso e' notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notificava avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 21

Modalita' di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicita' e' determinata in base alla superficie della minima figura geometrica nella quale e' circoscritto il mezzo pub-



2. L'imposta per i mezzi polifacciali e calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.

4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.

5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadri.

7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di banner, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come un unico mezzo pubblicitario.

8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, e autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione, quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il comune deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, e commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.

10. Le maggiorazioni d'imposte a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e, dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria per le altre fattispecie il periodo d'imposta e quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Art. 22  
Dichiarazione

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 11, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, e tenuto a presentare all'ufficio comunale su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è assente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione, quando dalla stessa risulta dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, e



allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, senza spese per l'utente, entro 30 giorni, a mezzo assegno di c/c postale, annuo ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine. 4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con i veicoli e con pannelli luminosi di cui all'art. 9, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento (art. 12, 13 e 14 commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui al predetto art. 9 commi 5 e 6 (art. 14 comma 3 e art. 15, D.Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

#### Art. 23

#### Rettificazione ed accertamento d'ufficio

1. Entro due anni dalla data in cui è stata - o avrebbe dovuto essere - presentata dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R. 2. Nell'avviso devono indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento. 3. Nell'avviso devono essere indicate inoltre le precisazioni.

4. L'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico; il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma 4 il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tribuaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546; 4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto posto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo nome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

#### Art. 24

#### Pagamento dell'imposta e del diritto

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubblicità affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o al Concessionario del Comune. L'importo dovuto è arrotondato a L. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 e per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità e allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme



me a quello autorizzato con decreto ministeriale.

2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a L. 3 milioni il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

4. Il pagamento del diritto relativo alle pubblicità affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente all'ufficio comunale al momento della richiesta del servizio d'affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti.

Per il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato. Le somme riscosse sono versate alla tesoreria comunale.

5. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accettazione o di rettifica è stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modificazioni.

Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

6. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubblicità affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.

7. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubblicità affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art. 5, n. 642/1972) indirizzata al Comune, Ufficio Pubblicità ed Affissioni. Il Comune provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.



CAPO III

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE

Art. 25

Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicit  sono deliberate dalla  
la comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e  
do quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto  
cretor

a) con l'art. 9 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;  
b) con l'art. 17 per la classe demografica alla quale appartiene il comun  
c) con l'art. 18 per le modalit , i termini e le procedure dell'atto del  
fattivo;  
d) dalle norme di cui al presente capo.

Art. 26

Pubblicit  ordinaria

1. L'imposta per la pubblicit  ordinaria, effettuata con i mezzi d  
all'art. 9, comma 2, del regolamento, si applica, secondo la tariffa stab  
ta, per la classe del Comune, con l'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, per al  
solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalit  di  
al precedente art. 21.

2. Per la pubblicit  che ha durata non superiore a tre mesi si appli  
per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. P  
la pubblicit  che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa al  
3. Per la pubblicit , effettuata mediante affissioni dirette, anche  
conto altrui, di manifesti e simili sulle opposte strutture riservate all  
esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base  
superficie di ciascuno impianto determinata in conformit  all'art. 21, ne  
misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata  
utilizzazione.

4. Per la pubblicit  di cui ai commi precedenti che ha superficie:  
a) compresa fra mq. 5,5 mq. 8,5, la tariffa dell'imposta  , maggiorata del  
per cento;  
b) superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta  , maggiorata del 100 per  
to.

5. Qualora la pubblicit  di cui al presente articolo sia effettuata  
forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta  , maggiorata del 10  
per cento.

6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalit  previste  
comma 10 dell'art. 21.



Art. 27

Pubblicità ordinaria con veicoli

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 2, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del comune, dal 1° comma dell'art. 23 del D.Lgs. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con la modalità di cui al precedente art. 21.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 26, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.

3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Art. 28

Pubblicità con veicoli dell'impresa

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per conto della stessa è dovuta, per anno solare:

- al comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
- ovvero al comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatarî che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
- secondo la tariffa determinata dalla giunta comunale in conformità all'art. 13, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993.

2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con marchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.

3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui al precedente comma del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, anche tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna in una sola indicazione non superiore a mezzo metro quadrato.

4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 29

Pubblicità con pannelli luminosi

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 2, comma



2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.  
3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Art. 30

Pubblicità con protezioni

1. L'imposta per la pubblicità con protezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, quinto comma, del regolamento, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 307/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla protezione.  
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, un tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Art. 31

Pubblicità varia

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità è effettuata:  
1.1. con estrazioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del comune, dal primo comma dell'art. 15 del decreto. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 21, commi secondi e settimi, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario.  
1.2. da aeromobili sul territorio comunale o su spacci d'acqua a fascie variative limitati al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicitari, nella misura stabilita per la classe del comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto.  
1.3. con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicitari, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto.  
1.4. in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o piccoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante perone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari e dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del comune, dal quarto comma dell'art. 15 del decreto;  
1.5. a mezzo di amplificatori e simili e dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del comune, dal quinto comma dell'art. 15 del decreto.  
2. L'indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al D.Lgs. n. 307 e successive modificazioni.



# Imposta sulla pubblicità - riduzioni

Art. 32

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità - avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'art. 19 del presente regolamento - effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
- c) per la pubblicità, relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti e alle manifestazioni di cui al primo comma anche i dati relativi ai soggetti e alle manifestazioni previste dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 19, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.

3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono attribuiti dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 22, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscritta dall'interessato autentificata dal funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il funzionario responsabile in ogni caso, la documentazione ritenuta necessaria per comprovare, fissando un congruo termine per adempierla. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono attribuiti dal funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il funzionario responsabile in ogni caso, la documentazione ritenuta necessaria per comprovare, fissando un congruo termine per adempierla. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

Art. 33

# Imposta sulla pubblicità - esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposte nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;



- B) gli avvisi al pubblico:
- 1) esposte nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste mancano, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
  - 2) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
  - 3) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
  - 4) la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettuano vendite;
  - 5) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - 6) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;
  - 7) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - 8) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
  - 9) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
  2. Ai fini dell'esenzione dell'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata e quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
  3. L'esenzione dell'imposta prevista dalla lettera g) del precedente articolo non comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
  4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare delle esenzioni. Per i mezzi già esposti al 1° gennaio 1996 a tale adempimento deve essere provveduto entro 90 giorni da tale data. Per quelli successivamente autorizzati, prima di effettuare l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.



CAPO IV

IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 34

Finalità

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 15, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciale.

2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di finalità economiche sono quelli pubblicate dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione e richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei successivi artt. 38 e 39 del presente regolamento.

3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultino finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 15, c. 3, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.

6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da affiggere a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art. 15, c. 3, lettera c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con l'applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma terzo del precedente art. 26.

7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art. 15. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art. 15.

Qualora nel proseguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.



Art. 35

Affissioni - prenotazioni - registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.
3. Il registro cronologico e' tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 36

Criteri e modalita' per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale e' indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario.
3. I per quelli costituiti da un solo foglio, la quantita' ed il formato; 4. I per quelli costituiti da piu' fogli, la quantita' dei manifesti, il numero dei fogli dei quali ciascuno e' costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
3. Oltre alle copie da affiggere dovra' essere inviata all'ufficio una copia in piu', da conservare per documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 35.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa e' stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate non l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche e' considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo e' superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicato al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
9. Nei casi in cui ai commi 7 e 8 il committente puo' annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previsti. L'annullamento della commissione



zione non comporta oneri a carico del comitatente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del comitatente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizioni di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provare l'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il comitatente per iscritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede alla affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al comitatente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

11. In tutti i casi in cui compete al comitatente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio tra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spettava il rimborso.

12. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendoli nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal comitatente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza altro avviso.

14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattati di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per commissione.

15. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

- a) Le tariffe dei servizi;
- b) L'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
- c) Il registro cronologico delle commissioni.

16. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.



DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
TARIFFE

CAPO V

Art. 37

Tariffe - applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo a 5 giorni o frazione.
4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulate fra loro e si applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

Art. 38

Tariffa - riduzioni

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'assunzione dall'art. 39;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi al festeggiamento patriottici, religiosi, a scopi facoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.
2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con modalità di cui al terzo comma dell'art. 32.
3. I requisiti oggettivi previsti dalla lettera c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art. 32.



4. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applica alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 14 dell'art. 36.

Art. 39

Diritto - esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposte nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti della autorità militare relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di finanze;

- d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolamentati/autorizzati.

2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita e tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.



TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI  
E TRANSITORIE



CAPITOLO I

SANZIONI

Art. 40

Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 22 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una somma pari all'ammontare dell'imposta o del diritto, in conformità a quanto dispone l'art. 23 del D.Lgs. n. 507/1993.

2. Per l'omessa o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto e dovuta indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse di cui al precedente comma sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.

Art. 41

Interessi

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e sulle relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.

2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti, allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con la modalità di cui al precedente comma.

Art. 42

Sanzioni Amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'affissione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa attività richiamate o stabilite dal presente regolamento.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite



dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto

espressamente stabilito dai commi successivi.

3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in

esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nella au-

torizzazione alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da

200.000 a L.2.000.000. Il verbale con riportato gli estremi delle violazioni

1. ammontare della sanzione e notificato agli interessati entro 150 giorni dal-

l'accertamento delle violazioni.

4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi,

sendo avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma,

con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupa-

to entro il termine dell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza

all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito,

il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e

richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata

o A.R. Se il rimborso non e' effettuato mediante versamento a mezzo c/c posta-

le intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero

coattivo del credito con le modalita' di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e della

applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessiona-

rio del servizio, puo' effettuare l'immediata copertura della pubblicita' in

modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle

affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni

di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio del-

l'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponen-

do il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, de-

gli interessi, di cui ai precedenti articoli 40 e 41.

6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati

on ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozio-

ne e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella

sedetta ordinanza e' stabilito il termine entro il quale gli interessi posso-

no richiedere la sostituzione del materiale sequestrato versando le somme come

prima dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non

inferiore a quello complessivamente dovuto.

7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono

devoluti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al migliora-

mento del servizio pubblicita' ed affissioni se gestito direttamente, all'im-

plantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore

ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano ge-

nerale degli impianti di cui all'art. 13.



CAPO II

CONTENZIOSO

Art. 43

giurisdizione tributaria

in attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art. 80 del D.L. n. 31.12.1992, n. 546, recante nuove disposizioni sul "procedimento tributario" in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30.12.1991, n. 413, contro gli atti di accertamento e ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate - ex Intendenza di Finanza - ed in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze entro 30 gg. dalla data di notifica dell'atto o della decisione del ricorso. Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto avverso la decisione della stessa Direzione direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Decorso il termine di 30 gg. 180 dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato. L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 gg. dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa può, tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo 180 gg. dalla presentazione del ricorso al Ministro.



### CAPO III

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 44

Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972

1. Il Comune può procedere a rettifica ed accertamento d'ufficio della imposta e diritto dovuti vigenti il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, entro il termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata, notificando apposito avviso al contribuente con le modalità di cui all'art. 23 del precedente decreto.

### Art. 45

Pubblicità annuale iniziata nel 1993

1. La pubblicità iniziata prima dell'anno 1993 o nel corso dello stesso, se la quale sia stata pagata l'imposta dovuta fino al 31 dicembre di detto anno, è prorogata per l'anno 1994 e per quelli successivi senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta dovuta annualmente secondo il presente regolamento e la relativa tariffa, tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art. 22.

### Art. 46

Entrata in vigore - effetti

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cui al primo comma dell'art. 5, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.



INDICE SISTEMATICO

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

|                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| Art. 1 - Oggetto del regolamento .....                                         | 3 |
| Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione .....                             | 3 |
| Art. 3 - Gestione del servizio .....                                           | 3 |
| Art. 4 - Funzione responsabile .....                                           | 4 |
| Art. 5 - Entrata in vigore del regolamento - disciplina transito-<br>ria ..... | 4 |

CAPO II

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 6 - Disciplina generale .....                                                    | 5  |
| Art. 7 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicita'<br>strade .....     | 5  |
| Art. 8 - Condizioni e limitazioni per la pubblicita' lungo le<br>strade .....         | 6  |
| Art. 9 - Tipologia dei mezzi pubblicitari .....                                       | 7  |
| Art. 10 - Caratteristiche e modalita' di installazioni e manuten-<br>zione .....      | 8  |
| Art. 11 - Autorizzazioni .....                                                        | 8  |
| Art. 12 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione .....                             | 9  |
| Art. 12bis Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine<br>del Comune ..... | 10 |
| Art. 12ter Norme transitorie .....                                                    | 10 |

CAPO III

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Art. 13 - Criteri generali .....                           | 11 |
| Art. 14 - La pubblicita' esterna .....                     | 11 |
| Art. 15 - Gli impianti per le pubblicita' affissioni ..... | 13 |



## TITOLO II

### DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### CAPO I

##### DISCIPLINA GENERALE

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Art.16 - Applicazione dell'imposta e del diritto ..... | 16 |
| Art.17 - Classificazione del Comune .....              | 16 |
| Art.18 - La deliberazione delle tariffe .....          | 16 |

#### CAPO II

##### IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' -DISCIPLINA

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Art.19 - Presupposto dell'imposta .....               | 17 |
| Art.20 - Soggetto passivo .....                       | 17 |
| Art.21 - Modalita' di applicazione dell'imposta ..... | 17 |
| Art.22 - Dichiarazione .....                          | 18 |
| Art.23 - Rettifica ed accertamento d'ufficio .....    | 19 |
| Art.24 - Pagamento dell'imposta e del diritto .....   | 19 |

#### CAPO III

##### IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Art.25 - Tariffe .....                               | 21 |
| Art.26 - Pubblicita' ordinaria con veicoli .....     | 21 |
| Art.27 - Pubblicita' ordinaria con veicoli .....     | 22 |
| Art.28 - Pubblicita' con veicoli dell'impresa .....  | 22 |
| Art.29 - Pubblicita' con pannelli luminosi .....     | 22 |
| Art.30 - Pubblicita' con protezioni .....            | 23 |
| Art.31 - Pubblicita' varia .....                     | 23 |
| Art.32 - Imposta sulla pubblicita' - riduzioni ..... | 24 |
| Art.33 - Imposta sulla pubblicita' - esenzioni ..... | 24 |

#### CAPO IV

##### IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Art.34 - Finalita' .....                                           | 26 |
| Art.35 - Affissioni - prenotazioni - registro cronologico .....    | 27 |
| Art.36 - Criteri e modalita' per l'espletamento del servizio ..... | 27 |

#### CAPO V

##### DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -TARIFFE

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Art.37 - Tariffe - applicazione e misura ..... | 29 |
| Art.38 - Tariffa - riduzioni .....             | 29 |
| Art.39 - Diritto - esenzioni .....             | 30 |



TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

SANZIONI

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Art. 40 - Sanzioni tributarie .....     | 32 |
| Art. 41 - Interessi .....               | 32 |
| Art. 42 - Sanzioni amministrative ..... | 32 |

CAPO II

CONTENZIOSO

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Art. 43 - Giurisdizione tributaria ..... | 34 |
|------------------------------------------|----|

TITOLO II

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 44 - Accertamenti e rettifiche ufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972 ..... | 35 |
| Art. 45 - Pubblicità annuale iniziata nel 1993 .....                           | 35 |
| Art. 46 - Entrate in vigore - effetto .....                                    | 35 |



**COMUNE DI MELILLI**  
(PROVINCIA DI SIRACUSA)

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune  
dal 24/01/96 al 08/02/96  
Registro Pubblicazioni N. 45

li 14.2.96  
L'IMPIEGATO RESPONSABILE



IL SEGRETARIO COMUNALE





COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
SEZIONE CENTRALE  
PALERMO

Prot. n. 13559/16819

Palermo, 11

L'anno millegovecentonovanta, cinque il giorno quattordici  
del mese di dicembre in Palermo si è riunito il  
Comitato Regionale di Controllo Sez. Centrale per gli Enti  
con l'intervento dei Sigg.

O M I S S I S

Assiste il Segretario Dr. Giuffrida

Esaminata la deliberazione n. 94 del 28.9.95  
del Comune MELILLI avente per oggetto:  
regolamento comunale disciplina pubblicità.

- Visto il D.L.P. reg. 29.10.1995 n. 6;
- Visto il D.P. Reg. 29.10.1957 n. 3;
- Vista la L.R. 6.3.1985 n. 9;
- Vista la L.R. 3.12.1991 n. 44;
- Vista la L.R. 11.12.1991 n. 48;
- Vista la L.R. 26.5.1992 n. 7;
- Visti i chiarimenti forniti dall'ente;
- Visto che lo statuto dell'ente non prevede la delega alla  
Giunta a deliberare le tariffe;
- Considerato che quanto previsto al 1° comma dell'art. 13  
della L.R. n. 26/93 e al 2° comma dell'art. 13 si pone in contrasto con le  
disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 41 della L.R. n. 26/93 e al 1°  
comma dell'art. 13 della L.R. n. 7/92;

P.O.M.

Pronuncia l'annullamento parziale dell'atto limitatamente al  
2° comma dell'art. 17 e alle parole "dalla giunta comunale" contenute  
al 1° comma dell'art. 18.

IL RELATORE  
f.to Dr. Cassata

IL PRESIDENTE  
f.to Dr. Cassata

IL SEGRETARIO  
f.to Dr. Giuffrida

IL DIRIGENTE  
f.to Dr. Giuffrida



Sottoscritto.

Il Consigliere Anziano

SCOLLO

IL PRESIDENTE

SORBELLO

Il Segretario Comunale

TRINGALI

Esercizio 199..... COMPETENZE Tit. Sez. Rub. Cap. Art. RESIDUI

Ai sensi dell'articolo 55, comma 5°, della legge N° 142 dell'08/06/1990, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Stanziamiento L. ....

Imp. Precedenti L. ....

Disponibilità L. ....

Impegno attuale L. ....

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Somma disponibile L. ....

Pubblicata all'Albo Pretorio

Il 15 OTT. 1995

per giorni 15

L'ADDETTO

*[Signature]*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione a fianco segnata certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno festivo 15 OTT. 1995 e per gg. 15 successivi alla sua data e che non sono stati prodotti a questo ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, li 30 OTT. 1995

Il Segretario Comunale

*[Signature]*

N° 16654 / 10819

IL CO.RE.CO

Sezione ~~PROVINCIALE DI SIRACUSA~~ nella seduta del 14/12/95 CENTRALE DI PALERMO

Letta ed esaminata la delibera in oggetto;

Visto l'art. 18 L.R. 03/12/91 N° 44;

DICHIARA

di non avere riscontrato in essa vizi di legittimità ANNULLATA  
(vizi decisi all'interno)

~~SIRACUSA~~  
PALERMO

li 22/196

p.c.c. Il Segretario

F.to dr. Juffrida

IL PRESIDENTE

F.to dr. Cassata